

**PROTEZIONE DELLA
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE: TUTELA
DEI SOFTWARE**

LA TUTELA DEL SOFTWARE

COPYRIGHT

VS


BREVETTAZIONE

Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

- Il software è protetto in base alla legge nazionale dello stato in cui viene prodotto o distribuito

- In Italia il copyright è regolamentato dalla L. 633/1941 e dal D.Lgs. 518/1992, che tra le opere protette includono


“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”



ma.....

Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)


- *“Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”*




- Il SW è protetto dal copyright alla stregua di un'opera letteraria (protezione contro copia letterale del codice)

Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

- Il software deve essere originale rispetto ai software preesistenti
- La tutela del software sorge con la creazione dell'opera




ma.....



- Per ottenere una data certa si può:
 - depositare un SW già pubblicato nel Registro Pubblico del Software;
 - depositare un SW non ancora pubblicato come opera inedita presso la SIAE

Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)


- Modalità di deposito:
 - Registro Pubblico del Software:
domanda, indicazione della tipologia di SW,
esemplare su supporto ottico firmato;
 - SIAE: domanda, programma su supporto
magnetico



Attestato

Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)


- Diritti nascenti dalla creazione del SW:
 - diritti morali
 - diritti patrimoniali




• **ATTENZIONE:** Tali diritti vengono riconosciuti all'autore del software. Se però l'autore è un lavoratore dipendente (anche di una Pubblica Amministrazione) che ha creato il software nell'ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro o al committente (salvo patto contrario)

Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

- I diritti esclusivi dell'autore:
 - riproduzione;
 - modificazione;
 - distribuzione;



ma.....




Principio di esaurimento del diritto

Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)


- Libere utilizzazioni:
 - attività necessarie per l'uso del SW da parte dell'acquirente;
 - realizzazione di una copia di back-up se necessaria per l'uso;
 - osservazioni, studio e testing del funzionamento del SW;
 - quando riproduzione e traduzione del SW sono necessarie per l'interoperabilità con altri programmi

Tutela del SW mediante brevettazione

*“Non sono considerate come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale (business method), **i programmi di elaboratore**, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.”*



ma.....




SW brevettabile se ha un carattere tecnico,
ossia:


- apporta una soluzione tecnica ad un problema tecnico
- ottiene un effetto tecnico

Tutela del SW mediante brevettazione


EFFETTO TECNICO



“un software è brevettabile se ha carattere tecnico derivabile da un effetto tecnico ottenuto dal funzionamento del software che va oltre la normale semplice fisica interazione tra il software e la macchina”




Il SW deve svolgere funzioni aggiuntive oltre la mera interazione con l'HW




No brevetti su SW che si limitano a gestire ed elaborare informazioni senza realizzare alcun effetto tecnico (per es.: SW gestionali o di calcolo): c.d. SW *“in quanto tale”*

Tutela del SW mediante brevettazione

- Anche il SW oggetto di brevetto deve soddisfare i requisiti di validità richiesti dalla Legge




- *“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le **invenzioni nuove** che implicano un’**attività inventiva** e sono atte ad avere un’applicazione industriale.”*




ESAME DI VALIDITÀ

Tutela del SW mediante brevettazione


- Tutela del metodo alla base del SW



- Descrizione del SW mediante diagramma di flusso (flow-chart) o in forma logica



- Protezioni delle sequenze logiche delle fasi del SW, indipendentemente dal codice o dal linguaggio di programmazione




- I codici sorgente, anche se esistenti, non devono essere depositati con la domanda di brevetto in quanto oggetto di protezione mediante copyright

Tutela del SW mediante brevettazione

- Diritti nascenti dalla brevettazione del SW:

- diritti morali \Rightarrow inventore

- diritti patrimoniali \Rightarrow titolare



- **ATTENZIONE** \Rightarrow Brevetti dei dipendenti

- Invenzioni di servizio

- Invenzione di azienda \Rightarrow Equo premio


- Invenzioni occasionali \Rightarrow Diritto di
opzione

- Invenzioni dei ricercatori

Copyright e brevettazione


Differenze

- Copyright: tutela il SW per come è scritto



- Modificando il linguaggio di scrittura si aggira la protezione offerta dal copyright

- Brevetto: tutela le funzionalità del SW (algoritmo o flow-chart)



- La protezione è indipendente dalla forma del codice e dal linguaggio di programmazione (tutela dell’*idea di base*)

Copyright e brevettazione

Differenze

- Copyright: per la tutela non è richiesto alcun adempimento amministrativo (deposito o registrazione) a meno di necessità di ottenere una data certa
- Brevetto: è necessario il deposito di una domanda di brevettazione
- Copyright: nel Registro Pubblico del Software possono essere registrati anche SW già pubblicati
- Brevetto: il SW oggetto di brevettazione non deve essere divulgato prima del deposito della domanda

Copyright e brevettazione


Differenze

- Copyright: il deposito presso il Registro Pubblico del Software non deve essere rinnovato; deve essere rinnovato il deposito presso alla SIAE a meno di ritiro dell'opera
- Brevetto: deve essere rinnovato annualmente mediante il pagamento delle tasse dovute
- Copyright: nessun esame di validità
- Brevetto: soggetto ad esame di validità
- Copyright: tutela espressamente prevista dalla Legge
- Brevetto: tutela solo se presente “*carattere tecnico*”


Copyright e brevettazione

Differenze

- Copyright: tutti i SW sono proteggibili
- Brevetto: non tutti i SW sono proteggibili



ma.....



**LA TUTELA OFFERTA DAL
BERVETTO È PIÙ AMPIA**

La tutela processuale civile

Provvedimenti cautelari:

- **descrizione:** verbale ufficiale giudiziario che, con mezzi necessari (fotografie, anche perito), “descrive” violazioni a fini probatori;
- **sequestro:** spossessamento da parte ufficiale giudiziario per impedire circolazione e a fini probatori;
- **inibitoria:** impedisce la continuazione dell’attività inibita (fabbricazione, commercio, uso...)

Le sezioni specializzate

- istituzione presso i **tribunali** e le **corti d'appello** di **Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia** sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Altre norme di tutela civile

Art. 2598 - Atti di concorrenza sleale

- Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
 - 1) **usa nomi o segni distintivi** idonei a produrre **confusione** con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o **imita servilmente** i prodotti di un concorrente, o compie con **qualsiasi altro mezzo** atti idonei a creare **confusione** con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
 - 2) (...) **si appropria di pregi** dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.

La tutela penale

Art. 473 c.p. - *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*

- Chiunque **contraffà o altera i marchi o segni distintivi**, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa **uso** di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.
- Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera **brevetti, disegni o modelli industriali**, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Come tutelarsi?

- tramite **registrazione o brevettazione** dei diritti di proprietà intellettuale;
- tramite la stipulazione di **accordi contrattuali**;
- tramite l'**intervento** delle **autorità doganali**;
- tramite **azioni giudiziarie**.

**Grazie mille per
l'attenzione.**